

**CIRCOLARE 11 ottobre 2002, n. 13
(Approvata dalla Giunta regionale
con deliberazione 4 ottobre 2002, n.
2767)**

**Legge Regionale 23 maggio 2002, n.
11. "Disciplina del settore
fieristico". Qualifiche.
Autorizzazioni.**

In B.U.R.V. n. 105 del 29-10-2002

sommario

Sezione Prima

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Note

(Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; all'ANCI Veneto; all'URPV; all'UNCEN Veneto; agli Enti Fieristici di Padova, Verona, Vicenza; agli Organizzatori Fieristici - Loro Sedi)

Com'è noto, la Legge Regionale 23 maggio 2002 n. 11 "Disciplina del settore fieristico" (pubblicata nel B.U.R. n. 53 del 28/05/2002 e in vigore dal 12/06/2002) innovativa della previgente normativa in materia interviene nel settore tenendo conto anche della competenza esclusiva ora riconosciuta alle Regioni ai sensi del novellato art. 117 Costituzione.

L'articolo 2 della legge regionale individua le tipologie delle manifestazioni fieristiche definendo:

- le fiere generali
- le fiere specializzate
- le mostre - mercato.

L'art. 3 della Legge elenca le tipologie di manifestazioni non assoggettate alla disciplina fieristica.

L'art. 4 dispone che le manifestazioni fieristiche siano qualificate di tipo internazionale, nazionale e locale prevedendo, altresì che le relative qualifiche siano attribuite dalla Giunta regionale per le manifestazioni di carattere internazionale o nazionale, mentre per quelle locali la competenza è attribuita al Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione. Rispetto al sistema precedente sono state, invece, soppresse le qualifiche di regionale e provinciale.

Strettamente connessa alla qualificazione delle manifestazioni fieristiche è l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche prevista dall'articolo 5 della legge che, nel rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la fissazione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande, identifica gli organi a cui i soggetti organizzatori dovranno indirizzare tali domande:

- al Presidente della Giunta Regionale qualora venga richiesta l'autorizzazione allo svolgimento di fiere con qualifica di internazionale o di nazionale;

- al Sindaco del Comune territorialmente competente qualora venga richiesta l'autorizzazione allo svolgimento di fiere con qualifica locale.

Gli articoli 7 e 8, invece, prevedono rispettivamente l'emanazione da parte della Giunta regionale di un "regolamento di attuazione" che disciplini i requisiti per l'attribuzione delle qualifiche di manifestazione fieristica internazionale e nazionale nonché, all'art. 8, l'emanazione di un provvedimento per la definizione dei requisiti minimi dei quartieri fieristici.

Gli obblighi di cui sopra non riguardano le fiere con qualifica di carattere locale, di competenza dei Comuni, i quali, nel rispetto della Legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplinano il procedimento autorizzatorio con proprio provvedimento recante i criteri e i requisiti ritenuti più idonei in rapporto alle realtà locali interessate.

Con il medesimo provvedimento i Comuni fissano il termine di presentazione delle domande di autorizzazione nell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione, al fine di consentire l'inserimento della fiera di carattere locale nel Calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche previsto dall'art. 6. Tenuto conto che tale calendario viene pubblicato il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, si invitano i Comuni a fissare un termine congruo per la presentazione delle istanze da parte degli interessati, in modo tale che il relativo procedimento sia concluso entro il 31 ottobre dell'anno precedente gli eventi autorizzati. Entro lo stesso termine vanno inoltre trasmesse le necessarie informazioni all'Amministrazione regionale, alla quale necessitano i tempi tecnici di redazione del calendario.

Ai fini della pubblicazione nel calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche degli eventi autorizzati i Comuni devono indicare:

- la denominazione della manifestazione
- il luogo di effettuazione
- la data di inizio e di chiusura della manifestazione
- la tipologia della fiera e settori merceologici interessati
- il soggetto organizzatore (con indirizzo, recapiti, telefono, fax, e-mail).

L'articolo 10 disciplina il riordino e la trasformazione degli enti fieristici, cui vi provvede la Giunta regionale a seguito della presentazione, da parte degli enti interessati, di un progetto di riordino.

Agli enti fieristici trasformati in società di capitali si applicheranno le norme civilistiche in materia; conseguentemente la nomina degli organi societari sarà di competenza dell'assemblea sulla base delle

quote possedute dai rispettivi Enti proprietari, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti.

Infine, l'articolo 11 disciplina l'applicazione delle sanzioni il cui accertamento è demandato ai Comuni nel cui territorio si svolgono le manifestazioni fieristiche di carattere internazionale, nazionale e locale. L'irrogazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori è effettuata dai Comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

I procedimenti connessi all'attuazione della nuova Legge regionale sul settore fieristico fanno capo alla seguente struttura regionale:

Unità complessa fiere e promozione

Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168

30121 Venezia

Tel: 041/2792749-2793947 Fax: 041/2792750

E-mail: fiere@regione.veneto.it

Dirigente Responsabile: Vittorio Panciera

Il Presidente

On. Dott. Giancarlo Galan

note

Note 676